



URGENTE

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle Strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali

e, per conoscenza

Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Puglia

Al Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 - Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron - Decreto-legge 229/2021 - Circolare Ministero Salute 60136/2021 - Precisazioni.



Facendo seguito alla circolare prot. AOO/005/PROT/0008171 del 31.12.2021 con cui sono state recepite le ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria adottate con decreto-legge n. 229 del 30.12.2021 e con la circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021, si trasmette la tabella di sintesi rimodulata sulle **nuove misure di gestione dell'isolamento per caso Covid-19** e della quarantena per contatti di caso Covid-19.

Si sottolinea che per i **soggetti sottoposti a isolamento** e che rientrano alternativamente in una delle categorie descritte nella tabella di sintesi allegata, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere concluso a seguito della **esecuzione di un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo.**

Si evidenzia che il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», all'art. 1, comma 1, ha previsto l'accesso a determinati servizi ed attività, ivi elencate, esclusivamente ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis), e all'art. 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legge n. 52 del 2021. Nello specifico, trattasi di soggetti che:

- a) hanno completato il ciclo vaccinale primario o ricevuto la dose di richiamo;
- b) sono guariti da COVID-19, **con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;**
- c) sono guariti da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Con la circolare prot. 60136 del 30.12.2021 il Ministero della Salute ha, pertanto, **previsto la cessazione del periodo di isolamento a seguito della esecuzione di un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo.**

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52», i **test antigenici rapidi ammessi sono solo quelli** inclusi nella **Health Security Committee (HSC Common List) dell'UE**¹ e, quindi, validi anche in Italia per l'emissione delle Certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green pass) e tenuto conto che la circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30.12.2021 è stata emanata in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge n.33/2020 e ss.mm.ii. che disciplinano gli obblighi conseguenti all'emissione dei provvedimenti di inizio/fine quarantena e di isolamento e che, in ragione dei provvedimenti di "fine isolamento", sono generati dalla piattaforma nazionale DGC i **Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate)**, ne consegue **che i test antigenici rapidi erogabili dalle strutture e dai professionisti sanitari sono solo quelle inclusi nella Health Security Committee (HSC Common List) dell'UE.**

I test antigenici rapidi di tale lista europea, riconosciuti validi e conformi ai criteri di qualità, possono essere effettuati dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta nonché dalle Strutture (Farmacie, Laboratori, Studi medici, Strutture sanitarie, socio-sanitarie, etc..) che hanno aderito all'*Elenco regionale delle strutture e dei professionisti che effettuano i test per la ricerca del SARS-CoV-2*, mediante Atto Dirigenziale n. 151 del 04/05/2021 recante "DGR n.557/2021 – Avviso pubblico finalizzato all'inserimento nell'elenco regionale delle strutture e professionisti autorizzati all'esecuzione dei test per SARS-CoV-2 – APPROVAZIONE".

¹ https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



L'esecuzione, a titolo gratuito, dei test antigenici rapidi può avvenire presso le farmacie convenzionate e presso le strutture sanitarie private autorizzate e presso quelle accreditate facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e che hanno aderito ai protocolli nazionali, in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- a) in favore dei minori di età compresa tra 12 e 18 anni, ai sensi dell'art. 5, del DL 23/07/2021 n.105, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16/09/2021 e ss.mm.ii.; con l'intervento normativo di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 24/12/2021 n. 221, è stata disposta l'estensione fino al 31/03/2022 dei termini di efficacia delle disposizioni di cui ai protocolli d'intesa attuativi del prefato art.5 del DL 105/2021;
- b) in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto-sorveglianza (di cui all'articolo 4 del DL 07/01/2022, n.1 e alla circolare interministeriale prot. 00011 del 08.01.2022), ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL 07/01/2022 n. 1 che prevede l'esecuzione gratuita, fino al 28/02/2022, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata (ricetta dematerializzata SNN) dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

In tutti i casi, i test antigenici rapidi erogabili dalle farmacie e dalle strutture sanitarie private autorizzate e da quelle accreditate **devono essere** quelli di cui all'art. 9 comma 2 lett. b) del DL n.52/2021 e ss.mm.i. e, quindi, quelli di cui all'art. 7 del DPCM 17.06.2021 e ss.mm.ii., ossia i test antigenici rapidi inclusi nella **Health Security Committee (HSC Common List) dell'UE**² per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate).

Si rammenta, inoltre, che l'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 è stato modificato con l'art. 1 del decreto-legge n.229 del 30 dicembre 2021, prevedendo ulteriori misure in merito all'estensione del cosiddetto "Green Pass Rafforzato", ossia della Certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione, ad altri servizi e attività.

Alla luce dell'attuale scenario epidemiologico connesso alla scoperta e alla circolazione diffusa della nuova variante Omicron, nonché al panorama di alta prevalenza di SARS-CoV-2 a livello nazionale, si precisa che, come indicato dal Ministero della Salute con circolare prot. 00060136 del 30.12.2021, il test rapido per la ricerca dell'antigene di SARS-CoV-2 **può validare la diagnosi di caso Covid-19 senza necessità di eseguire il test SARS-CoV-2 molecolare di conferma.**

Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, si chiarisce che:

- **la revoca dei Green pass avviene solo in base all'esito positivo del test molecolare, in ragione di quanto previsto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 17.06.2022 e ss.mm.ii.;**
- **il ripristino del Green pass avviene in base all'esito negativo del test molecolare e di quello antigenico rapido, in ragione di quanto previsto dal DL n.229/2021 e dalla circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021**

Fermo restando quanto innanzi specificato, si fa presente che circa l'utilizzo delle diverse tipologie di test antigenici rapidi, con circolari prot. 000705 del 08.01.2021 e prot. 0005616 del 15.02.2021, il Ministero della Salute ha evidenziato che il test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2, diversamente dal test molecolare, rileva nel campione la presenza dell'antigene S (la cosiddetta proteina Spike) di SARS-CoV-2, presente sulla superficie del virus ed è disponibile nelle seguenti tipologie:

² https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en



- **test di prima e seconda generazione**, basati sulla tecnica di analisi immunocromatografica, che danno risultati con affidabilità inferiore a quelli dei test molecolari con il rischio di aumentare la possibilità di ottenere falsi negativi anche in considerazione dei tempi di lettura del test che variano sensibilmente in funzione del momento di prelievo del campione;
- **test di terza o ultima generazione**, basati sulla tecnica di analisi immunofluorescente, i cui risultati sono più sovrapponibili a quelli dei test molecolari e quindi più affidabili.

L'utilizzo delle diverse tipologie di test antigenici, secondo le indicazioni ministeriali, deve avvenire in base al contesto di riferimento, ai tempi di risposta e alla necessità diagnostica. Pertanto, il ricorso ai test antigenici di prima generazione e di seconda generazione deve essere sempre messo in relazione all'utilità clinica e/o di salute pubblica e può essere ammesso solo in caso di indisponibilità di test di ultima generazione o di test molecolari o qualora i tempi siano eccessivi in ragione delle esigenze contingenti connesse al contesto o all'ambito di gestione del caso COVID-19. In ogni caso, dovranno essere utilizzati test antigenici di prima o di seconda generazione che abbiano i seguenti requisiti minimi di performance: **≥80% di sensibilità, ≥97% di specificità.**

Peraltro, l'ECDC suggerisce soprattutto in contesti a bassa prevalenza di SARS-CoV-2, di utilizzare test antigenici con prestazioni più vicine al test molecolare, con i seguenti requisiti minimi di performance: **≥90% di sensibilità, ≥97% di specificità.**

Si invitano tutte le Aziende, gli Enti, gli Organismi e le Rappresentanze in indirizzo a prendere atto di quanto qui comunicato e disposto affinché si proceda alle azioni consequenziali, nonché a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

Regione Puglia - Sintesi nuove misure gestione casi Covid-19

Misure anti Covid-19: QUARANTENA

CONTATTO CASO COVID-19	Alto rischio (contatti stretti)	Basso rischio
<i>Soggetti non vaccinati</i>	10 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	Nessuna quarantena + Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie*
<i>Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario > 120 giorni, asintomatici e con Green Pass valido</i>	5 giorni da ultimo contatto + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	
<i>Soggetti guariti < 120 giorni</i>	Nessuna quarantena + Auto-sorveglianza per 5 giorni + Obbligo FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto	
<i>Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale primario < 120 giorni</i>		
<i>Soggetti vaccinati con dose booster</i>		
<i>Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo contatto.</i>		

(Versione 12.01.2022)

* Qualora tali contatti non abbiano indossato mascherina, dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Regione Puglia - Sintesi nuove misure gestione casi Covid-19

Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO

CASO COVID-19	Asintomatico	Sintomatico
<i>Soggetti non vaccinati</i>	10 giorni + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni <i>di cui almeno 3 giorni senza sintomi</i> + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO
<i>Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</i>		
<i>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario > 120 giorni, asintomatici</i>	7 giorni + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO	7 giorni <i>di cui almeno 3 giorni senza sintomi</i> + Test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico NEGATIVO
<i>Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale primario < 120 giorni</i>		
<i>Soggetti vaccinati con dose booster</i>		

(Versione 12.01.2022)